

QUESTIONARIO PER LA VERIFICA DELLO STATO DI APPLICAZIONE DEL D.LGS. 81/2008 (Testo Unico sulla Sicurezza) – Novembre 2013

ASPETTO	si	no	Non so
<p>1. Nella tua realtà sono presenti lavoratori come da definizione sottoriportata ?</p> <p>«lavoratore»: persona che, indipendentemente dalla tipologia contrattuale, svolge un'attività lavorativa nell'ambito dell'organizzazione di un datore di lavoro pubblico o privato, con o senza retribuzione, anche al solo fine di apprendere un mestiere, un'arte o una professione, esclusi gli addetti ai servizi domestici e familiari. Al lavoratore così definito è equiparato: il socio lavoratore di cooperativa o di società, anche di fatto, che presta la sua attività per conto delle società e dell'ente stesso; l'associato in partecipazione di cui all'articolo 2549, e seguenti del codice civile; il soggetto beneficiario delle iniziative di tirocini formativi e di orientamento,.....l'allievo degli istituti di istruzione ed universitari ...il volontario.....</p> <p>Nota: anche i praticanti vengono conseguentemente compresi nella definizione di lavoratori</p> <p>Se hai risposto “SI” procedi con le successive domande, se hai risposto no ti puoi già fermare: se non hai lavoratori che svolgono per te un'attività lavorativa, non sei soggetto alle disposizioni del D.Lgs 81/2008.</p>			
<p>2. Il datore di lavoro ha frequentato corsi specifici per potere assumere in proprio l'incarico di RSPP (responsabile del servizio di prevenzione e protezione)?</p> <p>Nota: Se l'azienda è nata prima del 31/12/1996 (e fu comunicata a suo tempo all'USL l'intenzione di assumere in proprio l'incarico di RSPP da parte del datore di lavoro, che naturalmente dovrà essere lo stesso anche oggi), il datore di lavoro non era obbligato a frequentare corsi. A seguito dell'Accordo Stato-Regioni del 21 dicembre 2011 il prossimo 11 gennaio 2014 decade questo tipo di esenzione per cui anche questi datori di lavoro/RSPP mai formati devono frequentare un corso di aggiornamento. Il corso di aggiornamento può essere fatto in aula o in modalità di e-learning (ATTENZIONE, su internet si trova di tutto: occorre accertarsi che i corsi siano tenuti da Enti/Soggetti autorizzati. Di seguito una estrema sintesi delle possibili situazioni (considerando un rischio basso da attività di ufficio):</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Datore di lavoro/RSPP nominato prima del 31/12/1996 che non ha mai fatto corsi → obbligo di corso di aggiornamento di 6 ore entro 11/1/2014; b. Datore di lavoro/RSPP nominato dopo il 31/12/1996 che non ha mai fatto corsi → obbligo di corso intero (16 ore) il prima possibile; c. Datore di lavoro/RSPP che ha già frequentato corsi idonei (es. corso di 16 ore o analoghi) → obbligo di corso di aggiornamento di 6 ore entro 11/1/2017; d. Possibilità di affidamento del ruolo di RSPP a dipendenti o tecnici/consulenti esterni che dimostrino di avere i requisiti e la formazione necessaria per l'assunzione dell'incarico. <p>Nota: Il datore di lavoro/RSPP, una volta frequentato il corso, dovrà considerare anche l'obbligo di aggiornamenti periodici (6 ore ogni 5 anni)</p>			
<p>3. E' presente un documento di valutazione dei rischi?</p> <p>Nota: non è più valida l'autocertificazione della valutazione dei rischi. Possono essere utilizzate delle procedure standardizzate di valutazione del rischio. Si è in attesa di eventuali nuove semplificazioni ma in ogni caso non si tornerà all'autocertificazione</p>			
<p>4. E' mai stata fatta formazione ai lavoratori?</p> <p>Nota: la formazione per i lavoratori è oggi regolata dall'Accordo Stato-Regioni del 21 dicembre 2011. Nei casi di rischio basso (es. attività di ufficio), ogni lavoratore deve frequentare un corso di formazione base (4 ore) + un corso di formazione specifica (4 ore), + 6 ore di aggiornamento entro i 5 anni successivi. Nel caso in cui si riesca a dimostrare un'adeguata formazione (sulla normativa e sui rischi aziendali) effettuata prima dell'11 gennaio 2012 il lavoratore ha il solo obbligo dell'aggiornamento (6 ore entro l'11 gennaio 2017).</p> <p>Casi particolari vanno poi affrontati se in azienda sono presenti preposti (es capufficio) o dirigenti, per i quali occorre una specifica formazione.</p>			

